



**Bruxelles, 17 marzo 2016
(OR. en)**

7250/16

**ENV 176
MI 169
AGRI 143
CHIMIE 13**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 151 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'uso sostenibile dei biocidi a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 151 final.

All.: COM(2016) 151 final



Bruxelles, 17.3.2016
COM(2016) 151 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'uso sostenibile dei biocidi a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 528/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e
all'uso dei biocidi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Sommario

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	Il regolamento sui biocidi (BPR).....	3
1.2.	Uso sostenibile.....	4
1.3.	Obiettivo della relazione.....	4
2.	IN CHE MODO IL BPR CONTRIBUISCE ALL'USO SOSTENIBILE DEI BIOCIDI.....	5
2.1.	Promozione delle migliori pratiche per ridurre l'uso dei biocidi.....	5
2.1.1.	Introdurre le migliori pratiche attraverso le autorizzazioni dei biocidi o l'approvazione dei principi	5
2.2.	Approcci efficaci per monitorare l'uso dei biocidi	6
2.3.	Principi di gestione integrata dei parassiti e uso dei biocidi - migliori pratiche	6
2.3.1.	Codici delle migliori pratiche	6
2.3.2.	Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP).....	7
2.3.3.	Norme e certificazioni	7
2.4.	Rischi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, ecc.....	8
2.4.1.	Situazione attuale.....	8
2.4.2.	Divulgazione delle informazioni	8
2.5.	Contributo di una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l'applicazione dei biocidi.....	9
3.	STRUMENTI PER STIMOLARE L'INNOVAZIONE E PROMUOVERE L'USO SOSTENIBILE.....	10
3.1.	Esclusione, sostituzione e valutazione comparativa.....	10
3.2.	Sistemi di etichettatura	10
3.2.1.	Il regolamento sul marchio di qualità ecologica dell'UE.....	10
3.2.2.	Iniziative dell'industria	11
3.3.	Migliori tecniche disponibili a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.....	11
4.	CONCLUSIONI.....	12

1. INTRODUZIONE

1.1. Il regolamento sui biocidi (BPR)

Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012¹, (in appresso "BPR") disciplina la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi. Il BPR ha abrogato la direttiva 98/8/CE² (di seguito "BPD") ed è entrato in vigore il 1° settembre 2013.

I biocidi, tra cui disinfettanti, preservanti del legno, insetticidi, repellenti per insetti o rodenticidi, sono una famiglia di prodotti destinati a distruggere o combattere organismi nocivi o indesiderati (ad esempio virus, batteri, funghi, insetti o animali vertebrati) che producono effetti dannosi sull'ambiente, gli animali, l'uomo, le sue attività o i prodotti che impiega o produce. I biocidi sono utilizzati in molti modi diversi, sia da utenti industriali e professionali sia dal grande pubblico.

L'obiettivo del regolamento BPR è migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.

Il regime di autorizzazione dei biocidi è basato su un approccio in due fasi.

In primo luogo, il principio attivo responsabile dell'effetto biocida deve essere approvato a livello di UE, previo esame della sua pericolosità e dei possibili rischi.

In secondo luogo, qualsiasi biocida deve essere autorizzato a livello di UE o nazionale.

Tuttavia, per i principi attivi già sul mercato al momento dell'entrata in vigore della BPD, si adotta l'approccio contrario. La BPD ha introdotto un periodo transitorio per la valutazione dei suddetti principi attivi, durante il quale i biocidi che li contengono possono continuare ad essere immessi sul mercato secondo le prassi seguite a livello nazionale dagli Stati membri.

È importante sottolineare che, nonostante i rischi connessi al loro uso, i biocidi svolgono un ruolo importante nella vita quotidiana dei cittadini dell'UE. Gli insetticidi e i disinfettanti sono ad esempio essenziali per la sanità pubblica nella lotta contro le malattie trasmesse da vettori (come malaria, dengue, chikungunya, zika), le malattie di origine alimentare (come salmonellosi e listeriosi) o le infezioni nosocomiali (come MRSA). I biocidi sono ampiamente utilizzati anche in materiali quali plastica, pitture, tessuti, legno, ecc. per proteggerli dalla decomposizione provocata da microbi, funghi o insetti.

Per rispondere a questa domanda della società le imprese che immettono biocidi sul mercato devono effettuare notevoli investimenti, in particolare per fornire i dati necessari a dimostrare che i loro prodotti sono sicuri ed efficaci.

¹ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1)

² Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Come indicato in precedenza, i biocidi sono utilizzati in molti settori diversi³. Ciò comporta diversi problemi, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e la sensibilizzazione degli utenti finali e delle parti interessate.

1.2. Uso sostenibile

Per i biocidi l'uso sostenibile può essere definito come l'obiettivo di ridurre i rischi e l'impatto del loro uso sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull'ambiente e di promuovere il ricorso a strategie o tecniche integrate o alternative di gestione dei parassiti, quali le alternative non chimiche ai biocidi.

Occorre tuttavia osservare che i biocidi sono anche strumenti importanti per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente e che le alternative non chimiche potrebbero non essere sempre efficaci, pratiche o addirittura disponibili. Le strategie per l'uso sostenibile assicurano pertanto anche che resti disponibile una quantità sufficiente di biocidi per conseguire tali obiettivi.

1.3. Obiettivo della relazione

L'articolo 18 del BPR stabilisce che la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regolamento, presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione che illustra come il BPR contribuisca all'utilizzo sostenibile dei biocidi. La relazione deve inoltre riflettere sulla necessità di introdurre misure aggiuntive, in particolare per gli utilizzatori professionali, al fine di ridurre i rischi posti dai biocidi per la salute umana, per la salute animale e per l'ambiente.

Lo stesso articolo stabilisce gli elementi che devono essere esaminati e che riguardano:

- la promozione delle migliori prassi come mezzo per ridurre al minimo l'uso dei biocidi;
- gli approcci più efficaci per monitorare l'uso dei biocidi;
- lo sviluppo e l'applicazione di principi di gestione integrata dei parassiti in relazione all'uso di biocidi;
- i rischi posti dall'uso dei biocidi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, ecc., e l'eventuale necessità di misure aggiuntive per ovviare a tali rischi;
- il contributo che una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l'applicazione dei biocidi potrebbe dare all'uso sostenibile.

Lo scopo della presente relazione è pertanto esaminare gli elementi di cui all'articolo 18 del BPR (sezione 2), ma anche riflettere su altre tematiche (sezione 3).

La presente relazione si basa su uno studio preliminare⁴, che include un vasto sondaggio tra i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, dell'industria e delle ONG (di seguito "lo studio").

³ Il BPR comprende 4 gruppi principali di biocidi, suddivisi a loro volta in 22 tipi di prodotti, tra cui disinfettanti per l'igiene umana, fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia, preservanti per prodotti in scatola, insetticidi, rodenticidi e prodotti anticrostazione.

2. IN CHE MODO IL BPR CONTRIBUISCE ALL'USO SOSTENIBILE DEI BIOCIDI

Questa sezione fornisce una panoramica dei risultati dello studio e illustra come il BPR contribuisce o può contribuire all'uso sostenibile dei biocidi.

2.1. Promozione delle migliori pratiche per ridurre l'uso dei biocidi

Le migliori pratiche sono approcci o metodologie esemplari, spesso presentati sotto forma di linee guida, volti a ridurre i rischi e a promuovere la comprensione tecnica nell'applicazione di un prodotto o di una tecnica. Dal punto di vista dell'attuazione e dell'applicazione (preferibilmente a livello dell'Unione), il coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione di linee guida sulle migliori pratiche è fondamentale. Le linee guida sulle migliori pratiche si concentrano sulla fase di uso dei biocidi e possono essere utilizzate al di là del processo di autorizzazione per promuovere l'uso sostenibile di questi prodotti.

Per garantire un approccio armonizzato riguardo all'uso sostenibile dei biocidi nell'UE occorre garantire la divulgazione delle migliori pratiche e il rispetto dei principi di uso sostenibile dei biocidi.

2.1.1. *Introdurre le migliori pratiche attraverso le autorizzazioni dei biocidi o l'approvazione dei principi*

Le autorizzazioni dei biocidi stabiliscono i termini e le condizioni relativi alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei prodotti per i quali sono concesse. In particolare, contengono le istruzioni per l'uso e lo smaltimento in sicurezza dei biocidi.

Uno dei mezzi atti a promuovere la diffusione dei documenti d'orientamento disponibili o dei codici delle migliori pratiche è farvi riferimento nell'autorizzazione del biocida, cosicché le istruzioni per l'uso del biocida contengano un riferimento esplicito ad essi. In Germania, ad esempio, le autorizzazioni di rodenticidi anticoagulanti contengono un riferimento giuridicamente vincolante ad un codice delle migliori pratiche per l'applicazione di tali prodotti da parte di professionisti specializzati e titolari di licenza, basato su linee guida settoriali esistenti e su disposizioni legislative dell'UE⁵. Quest'opzione tuttavia presume che sia il consumatore finale a leggere e a seguire correttamente le raccomandazioni formulate.

Qualora sia disponibile un programma di formazione o di certificazione, può esservi fatto riferimento nell'autorizzazione. Questo è, ad esempio, l'approccio adottato nel Regno Unito in merito all'autorizzazione di rodenticidi, in base al quale sarà richiesta come condizione per l'autorizzazione di rodenticidi anticoagulanti⁶ la conformità ad una proposta di programma di gestione del settore.

⁴ [Analysis of measures geared to the sustainable use of biocidal products](#) (*Analisi delle misure per l'uso sostenibile dei biocidi*), Milieu Ltd 2015.

⁵ http://www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Biozide/pdf/Allgemeine-Kriterien-Version1-3-englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=2

⁶ [Second Generation Anticoagulant Rodenticide \(SGAR\) Stewardship Regime](#) (*Programma di gestione dei rodenticidi anticoagulanti di seconda generazione*)

Per quanto riguarda i prodotti antincrostazione, tutti i principi attivi finora approvati sono soggetti ad una disposizione che obbliga chiunque li metta a disposizione sul mercato per utilizzatori non professionali a fornirli unitamente agli adeguati guanti protettivi.

Questo è un esempio di obblighi imposti ai punti di vendita per garantire che non solo le informazioni, ma anche le attrezzature di protezione personale raggiungano l'utilizzatore finale. Esso dimostra che si possono imporre obblighi alla catena di approvvigionamento, in particolare a livello della vendita al dettaglio, al fine di diffondere le buone prassi e favorire l'uso sostenibile dei biocidi.

Tali obblighi sono resi possibili dall'ambito di applicazione del BPR, che comprende la messa a disposizione di biocidi (dalla prima fornitura fino al punto di utilizzo) e dal fatto che i principi attivi sono approvati mediante regolamenti di esecuzione, misure di portata generale che consentono l'adozione di disposizioni rivolte alla catena di approvvigionamento.

In sede di approvazione del principio si potrebbero ad esempio stabilire divieti di vendita via internet o al banco per i biocidi contenenti principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione ma sono approvati e autorizzati sulla base della deroga prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, del BPR. Inoltre, per tali biocidi, si potrebbe considerare la possibilità di limitare la distribuzione e la vendita ai professionisti adeguatamente qualificati.

2.2. Approcci efficaci per monitorare l'uso dei biocidi

Dallo studio è emerso che attualmente gli Stati membri rilevano pochissime informazioni sull'uso dei biocidi.

A livello UE non esiste attualmente nessun sistema di monitoraggio dei dati relativi alle vendite annuali di biocidi. In futuro il registro dei biocidi (R4BP), gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, potrebbe costituire uno strumento di raccolta dei suddetti dati⁷.

È importante tuttavia definire chiaramente quale sarebbe il contenuto richiesto, la finalità della raccolta di tali informazioni e in che modo essa potrebbe contribuire agli obiettivi del BPR, fra i quali l'uso sostenibile.

2.3. Principi di gestione integrata dei parassiti e uso dei biocidi - migliori pratiche

Lo studio ha rivelato che le associazioni di categoria o gli Stati membri hanno già elaborato una vasta serie di documenti sulle migliori pratiche relativi a diversi tipi di prodotto.

2.3.1. Codici delle migliori pratiche

L'industria può elaborare linee guida o codici delle migliori pratiche per promuovere l'uso sostenibile dei biocidi sulla base dei principi di gestione integrata dei parassiti.

⁷ <http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/r4bp>

A questo proposito, uno sviluppo degno di nota è rappresentato dal documento "Guideline on Best Practice in the Use of Rodenticide Baits as Biocides in the European Union"⁸ (*Orientamenti sulle migliori prassi nell'impiego di esche rodenticide come biocidi nell'Unione europea*), elaborato dall'industria europea dei biocidi. Il documento illustra cosa fare prima, durante e dopo le applicazioni di rodenticida, fornisce indicazioni pratiche da seguire nelle diverse situazioni di impiego dei rodenticidi, descrive le modalità per monitorare la presenza di infestazioni da roditori senza applicare esche rodenticide in modo permanente ed esamina alternative ai rodenticidi. Gli orientamenti forniscono inoltre consigli su dove ottenere informazioni sulla resistenza agli anticoagulanti e sul modo migliore per affrontarla.

2.3.2. *Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP)*

L'applicazione dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) è obbligatoria per gli operatori del settore alimentare⁹. Analogamente, gli operatori del settore dei mangimi che effettuano determinate operazioni devono applicare procedure basate sui principi del sistema HACCP¹⁰.

In particolare per i disinfettanti, l'HACCP è un approccio preventivo (comprendente il monitoraggio dei rischi potenziali) il quale, se applicato correttamente, consente una sana gestione in materia di igiene, che può inoltre contribuire ad utilizzare i disinfettanti conformemente ai principi dell'uso sostenibile.

Inoltre i sistemi HACCP, unitamente ai codici e alle linee guida specifici elaborati in questi settori, solitamente trattano la disinfezione, la lotta antiparassitaria e la formazione degli operatori.

2.3.3. *Norme e certificazioni*

Anche l'elaborazione di norme, combinata con un processo di certificazione, può essere utilizzata per garantire un uso corretto e sostenibile dei biocidi.

La norma europea (EN 16636)¹¹, di recente adozione, costituisce un buon esempio di ciò che si può realizzare.

Grazie alla conformità alla norma EN 16636 i fornitori di servizi di gestione integrata dei parassiti potranno dimostrare di possedere le necessarie competenze e conoscenze tecniche per fornire servizi di gestione integrata dei parassiti, di disporre di un sistema di gestione che assicura un livello di qualità costante e di ridurre sistematicamente al minimo i rischi per i clienti e

⁸ <http://www.rrac.info/content/uploads/CEFIC-EBPF-RWG-Guideline-Best-Practice-for-Rodenticide-Use-FINAL-S-.pdf>

⁹ [Regolamento \(CE\) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari \(GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.\)](#)

¹⁰ [Regolamento \(CE\) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi \(GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1\).](#)

¹¹ [Norma europea sui servizi di gestione e controllo delle infestazioni \(pest management\) \(EN 16636\) — CEN, Comitato europeo di normazione](#)

per il pubblico, nonché il rischio di potenziali effetti negativi per l'ambiente e il benessere degli animali.

Tali iniziative contribuiscono direttamente all'uso sostenibile dei biocidi.

2.4. Rischi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, ecc.

2.4.1. Situazione attuale

Dopo avere esaminato la maggior parte dei principi attivi approvati a norma del BPR (preservanti del legno, insetticidi, repellenti e attrattivi e prodotti anticrostazione), lo studio ha concluso che o non erano stati segnalati rischi specifici, o le misure di mitigazione dei rischi previste dalle condizioni specifiche dell'autorizzazione del prodotto coprivano sufficientemente i rischi nella fase di uso dei biocidi in questione.

Per gli altri tipi di biocidi, immessi sul mercato in conformità alla normativa nazionale, non è stato segnalato alcun rischio specifico.

È altresì opportuno osservare che l'articolo 17, paragrafo 5, del BPR prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per fornire al pubblico informazioni adeguate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego. Lo studio riconosce l'importanza di tali informazioni, in particolare per gli usi in ambienti in cui persone vulnerabili, ad esempio i bambini, possono essere esposte ai prodotti.

Per quanto riguarda il rischio per le acque o le acque sotterranee, lo studio ha incoraggiato gli Stati membri a utilizzare le informazioni messe a disposizione da altri regimi di monitoraggio, quali il monitoraggio delle sostanze prioritarie e delle sostanze inquinanti specifiche dei bacini idrografici a norma della direttiva quadro sulle acque, che potrebbe fornire informazioni utili sui rischi specifici per l'ambiente acquatico posti dai biocidi. In questo contesto è stato messo a punto un meccanismo di elenchi di controllo¹² per garantire il monitoraggio mirato a livello dell'UE delle sostanze potenzialmente pericolose (compresi gli inquinanti emergenti) al fine di sostenere il processo di definizione delle priorità nelle future revisioni dell'elenco delle sostanze prioritarie.

Inoltre, la "Piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche" (IPChem)¹³ elaborata e attuata dalla Commissione, offre un punto di accesso unico ai dati sul monitoraggio delle sostanze chimiche gestiti da e a disposizione di organismi della Commissione europea, Stati membri, organizzazioni internazionali e nazionali e ricercatori.

2.4.2. Divulgazione delle informazioni

Come indicato sopra, la formazione e la condivisione delle informazioni sono di fondamentale importanza per garantire che siano adeguatamente

¹² Articolo 8 ter della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE; decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione

¹³ <https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html>

applicare misure di mitigazione dei rischi per proteggere determinati ambienti.

Pertanto, qualora risultassero necessari ulteriori provvedimenti per garantire la corretta applicazione delle misure di mitigazione dei rischi, possono essere in gran parte individuati tra quelli volti a incrementare la diffusione delle informazioni all'utilizzatore finale e a potenziare l'istruzione e la formazione.

La formazione e l'informazione dovrebbero riguardare anche il modo di evitare applicazioni inutili e di usare possibili alternative non chimiche.

A tale riguardo alcuni Stati membri (ad esempio Belgio¹⁴ e Danimarca¹⁵) hanno già fatto notevoli sforzi creativi per comunicare al grande pubblico i principi dell'uso sostenibile dei biocidi.

2.5. Contributo di una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l'applicazione dei biocidi

È opportuno evidenziare che numerosi biocidi, in particolare quelli destinati al grande pubblico, sono applicati senza attrezzatura o l'attrezzatura utilizzata è costituita principalmente da guanti e altri dispositivi di protezione individuale, già disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE¹⁶.

L'utilizzo di attrezzature specifiche avviene quindi soprattutto nei settori industriali o dei servizi nei quali sono già state progettate molte attrezzature, ritenute idonee allo scopo, per ridurre al minimo l'esposizione (ad esempio sistemi automatizzati per il trattamento del legno) ed evitare il sovradosaggio (ad esempio dosaggio calibrato dei preservanti per prodotti in scatola, taratura delle irroratrici per pitture anticorrosione).

Inoltre, qualora fossero auspicabili restrizioni o requisiti specifici, essi potrebbero essere garantiti caso per caso, inserendo specifiche condizioni nell'approvazione del principio o nell'autorizzazione del prodotto.

Infine, se l'impiego di un dosatore adeguato costituisce un fattore importante per l'applicazione di taluni biocidi, vi sono anche altri fattori che devono essere presi in considerazione al fine di ridurre al minimo l'esposizione, come la scelta del prodotto appropriato, la determinazione delle condizioni meteorologiche, il livello di infestazione, ecc. Ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante che gli utenti possano disporre di istruzioni per l'uso adeguate a ciascun tipo di prodotto.

¹⁴ http://www.belgium.be/fr/publications/publ_ongewenste-gasten-in-huis-of-tuin.jsp

¹⁵ <http://www.hverdagsgifte.dk/>

¹⁶ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30 dicembre 1989).

3. STRUMENTI PER STIMOLARE L'INNOVAZIONE E PROMUOVERE L'USO SOSTENIBILE

Sono stati presi in considerazione altri strumenti o interventi ai quali si potrebbe ricorrere per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti con un profilo migliore.

3.1. Esclusione, sostituzione e valutazione comparativa

Il BPR, attraverso i criteri di esclusione e di sostituzione dei principi attivi e la valutazione comparativa dei biocidi contenenti principi attivi candidati alla sostituzione, istituisce meccanismi molto potenti per porre fine gradualmente all'impiego di sostanze preoccupanti ed estremamente preoccupanti, creando anche incentivi per lo sviluppo di alternative migliori.

Tali meccanismi non hanno ancora raggiunto il loro pieno potenziale, in quanto molti principi attivi sono ancora in corso di valutazione e numerosi biocidi non sono stati ancora autorizzati. Si prevede tuttavia che contribuiranno in modo significativo all'uso sostenibile dei biocidi.

3.2. Sistemi di etichettatura

Lo studio ha esaminato i mezzi per identificare in modo facile e visibile i biocidi che avrebbero un impatto minore sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente, con l'obiettivo di aiutare gli utilizzatori finali a operare scelte informate, ma anche di dare a questi prodotti un vantaggio rispetto ai loro concorrenti, creando così un chiaro incentivo per l'industria a sviluppare prodotti migliori.

Lo studio ha analizzato in particolare se i vigenti sistemi di etichettatura ecologica (quali il marchio di qualità ecologica dell'UE Ecolabel e i marchi Blue Angel o Nordic swan) potessero essere utilizzati a tal fine e se associazioni settoriali e singole imprese avessero elaborato sistemi (volontari) ai quali ispirarsi.

3.2.1. Il regolamento sul marchio di qualità ecologica dell'UE

L'obiettivo del regolamento (CE) n. 66/2010¹⁷ (di seguito "il regolamento sul marchio di qualità ecologica") è predisporre un sistema volontario europeo di assegnazione di un marchio per aiutare i consumatori a identificare i prodotti e i servizi che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita, dall'estrazione della materia prima alla produzione, all'impiego e allo smaltimento.

Lo studio ha tuttavia dimostrato che i biocidi non sono percepiti come adatti o ammissibili al sistema, viste le loro proprietà intrinseche e la loro stessa funzione di lotta agli organismi indesiderati.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

Ulteriori difficoltà identificate dallo studio sono l'ampia varietà dei biocidi e i molteplici settori d'impiego, in quanto i criteri del marchio di qualità ecologica dell'UE sono sviluppati per specifico prodotto.

Infine, il marchio di qualità ecologica dell'UE promuove le alternative disponibili ai biocidi, ad esempio materiali privi di biocidi in alternativa ai materiali convenzionali trattati con tali prodotti.

3.2.2. *Iniziative dell'industria*

L'industria e le associazioni del settore hanno adottato qualche iniziativa per promuovere le pratiche sostenibili o evidenziare le credenziali ecologiche dei loro prodotti.

Anche se limitate a singole imprese, spesso nell'ambito della loro gestione responsabile dei prodotti o della loro strategia di marketing, tali iniziative dimostrano che le imprese possono adottare misure volte a ridurre l'impatto dei biocidi sull'ambiente.

Esse forniscono inoltre elementi utili che potrebbero essere utilizzati più ampiamente per stimolare l'innovazione o lo sviluppo di nuovi prodotti con un migliore profilo per la salute umana, animale e l'ambiente e, più in generale, per contribuire ad un uso sostenibile dei biocidi.

3.3. Migliori tecniche disponibili a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali¹⁸

A livello dell'UE, l'elaborazione ed il riesame dei "documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili" (BAT)^{19,20}, nel quadro della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, possono fornire la possibilità di individuare e promuovere le migliori pratiche sull'uso sostenibile dei biocidi nell'ambito della produzione industriale.

In tutti i suddetti documenti è incoraggiato l'uso di sostanze meno pericolose e alcuni di essi affrontano direttamente o indirettamente l'uso dei biocidi in determinati settori industriali.

¹⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010).

¹⁹ Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE)

²⁰ <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>

4. CONCLUSIONI

Come indicato nell'introduzione, il BPR è pienamente operativo solo dal 1° settembre 2013. Questo significa che finora è stata acquisita una limitata esperienza con la legislazione attuale.

Inoltre l'approvazione del principio, l'autorizzazione del prodotto, la valutazione comparativa dei biocidi contenenti principi candidati alla sostituzione in vista della graduale eliminazione del loro impiego sono già primi e importanti contributi all'obiettivo di promuovere l'uso sostenibile dei biocidi.

Il completamento del processo di valutazione dei principi attivi che erano già sul mercato al momento in cui è entrata in vigore la direttiva sui biocidi e l'autorizzazione dei biocidi contenenti tali principi attivi sono quindi una priorità assoluta per la promozione dell'uso sostenibile dei biocidi.

Gli Stati membri e l'industria devono pertanto concentrare i loro sforzi e le loro risorse sull'approvazione dei principi e l'autorizzazione dei biocidi.

Gli Stati membri dovranno inoltre investire ulteriori risorse per le attività di applicazione delle norme volte a garantire che nessun prodotto sia immesso illegalmente sul loro mercato e che i biocidi siano adeguatamente etichettati.

Per quanto riguarda eventuali misure aggiuntive volte a ridurre i rischi per la salute umana, la salute animale e l'ambiente connessi all'uso dei biocidi, lo studio ha concluso che i rischi sono già affrontati in modo adeguato grazie alle misure derivanti dalle condizioni di approvazione dei principi attivi o di autorizzazione dei biocidi.

Più in particolare, per gli utenti professionali lo studio ha concluso che le misure di controllo applicate ai sensi della legislazione UE sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nonché della legislazione sulle sostanze chimiche, in combinazione con le misure di mitigazione dei rischi indicate nella fase di autorizzazione del biocida, erano sufficienti, se rispettate, ad affrontare il rischio di esposizione.

Vista la grande eterogeneità dei biocidi e la varietà di applicazioni, non risulta opportuno semplicemente estendere ai biocidi il campo d'applicazione della direttiva quadro sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. I principali obiettivi della suddetta direttiva per quanto riguarda i biocidi possono invece essere raggiunti con mezzi diversi e azioni più mirate. Per le stesse ragioni non risulta opportuno nemmeno estendere ai biocidi il campo d'applicazione della direttiva "macchine".

Per quanto riguarda i mezzi e le azioni mirate, l'uso corretto, sicuro e sostenibile dei biocidi richiede la disponibilità e l'efficace diffusione di linee guida o informazioni adeguate, sia in contesto professionale che non professionale.

Per l'uso industriale, durante l'elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT sarebbe opportuno inserirvi, se del caso, gli orientamenti sulle migliori prassi per l'uso dei biocidi.

Per l'uso professionale, l'elaborazione di documenti di orientamento va di pari passo con l'offerta di formazione e certificazione degli utenti sull'applicazione delle migliori pratiche.

Per l'uso non professionale occorre porre l'accento sulle disposizioni contenute nell'autorizzazione e sull'etichettatura del prodotto. Soluzioni tecniche come le etichette intelligenti o i codici QR che forniscono un link al sito web del titolare dell'autorizzazione possono essere utili perché consentono agli utenti di consultare le specifiche proprietà del prodotto e adeguate istruzioni per l'uso.

La Commissione proseguirà quindi le seguenti azioni e invita gli Stati membri a fare altrettanto:

- concentrare e intensificare gli sforzi dedicati al programma di riesame dei principi attivi esistenti per garantire che esso sia completato al più tardi entro la fine del 2024;
- assicurare che, una volta approvati i principi attivi, le autorizzazioni dei prodotti siano rilasciate, modificate o revocate entro 3 anni;
- investire risorse supplementari sulle attività di applicazione delle norme;
- avvalersi degli strumenti legislativi disponibili, in particolare seguendo con attenzione gli sviluppi dei documenti di riferimento sulle BAT che possono essere pertinenti per i biocidi utilizzati nei processi industriali;
- incoraggiare campagne di comunicazione e sensibilizzazione al fine di informare gli utilizzatori finali tramite siti web, video o opuscoli o all'interno dei punti vendita, codici QR sui biocidi, ecc.;
- incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di norme (ad es. nel contesto delle attività del CEN) che potrebbero contribuire all'uso sostenibile dei biocidi;
- apprezzare le iniziative di ricerca sull'uso sostenibile dei biocidi e sulle alternative ai biocidi.